

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Claudia CAPPELLO
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studiorovida.it



STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935
e mail: studio@studiociddagrondona.com

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

Genova, 10 gennaio 2011

Circolare 1/2011

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

**Autorizzazione ad effettuare operazioni
intracomunitarie e inserimento in un
apposito archivio informatico -
Provvedimenti attuativi**

INDICE

1 Premessa	2
2 Regime autorizzatorio per le operazioni intracomunitarie	2
2.1 <i>Soggetti che richiedono l'attribuzione della partita IVA</i>	2
2.1.1 Provvedimento di diniego.....	2
2.1.2 Iscrizione nella banca dati VIES.....	2
2.2 <i>Soggetti già titolari di partita IVA</i>	2
2.2.1 Provvedimento di revoca.....	3
2.2.2 Esclusione dalla banca dati VIES.....	3
3 Controlli periodici	4
4 Impugnazione dei provvedimenti di diniego e revoca	4



1 PREMESSA

Con due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 29.12.2010 sono state definite:

- le modalità di diniego o di revoca dell’autorizzazione necessaria per effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni;
- i criteri e le modalità per l’inserimento degli operatori economici nell’archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario (banca dati VIES).

2 REGIME AUTORIZZATORIO PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

I soggetti che intendono effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni devono rendere nota tale volontà:

- in sede di dichiarazione di inizio attività;
- ovvero, per i soggetti già titolari di partita IVA, attraverso un’apposita istanza.

2.1 SOGGETTI CHE RICHIEDONO L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA

I soggetti che richiedono l’attribuzione del numero di partita IVA esprimono l’intenzione di effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli:

- AA7, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- AA9, per le persone fisiche.

Gli enti non commerciali non soggetti passivi, invece, compilano la casella “C” del Quadro A del modello AA7.

2.1.1 Provvedimento di diniego

Le suddette operazioni intracomunitarie possono essere effettuate decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita IVA, salvo che - entro tale termine - l’Agenzia delle Entrate abbia negato l’autorizzazione.

Esito negativo dei controlli

Il provvedimento di diniego, in particolare, viene emesso in caso di esito negativo dei controlli sull’esattezza dei dati forniti e/o a seguito dell’analisi del rischio oggettivo e soggettivo connesso al richiedente.

2.1.2 Iscrizione nella banca dati VIES

L’Amministrazione finanziaria, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione senza che sia stata negata l’autorizzazione, include il soggetto passivo nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario.

2.2 SOGGETTI GIÀ TITOLARI DI PARTITA IVA

I soggetti già titolari di partita IVA esprimono l’intenzione di effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni mediante un’apposita istanza da presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Con un’analogha comunicazione si rende nota la volontà di recedere dall’opzione.



2.2.1 Provvedimento di revoca

L'Agenzia delle Entrate, decorso il periodo di 30 giorni durante il quale opera la sospensione della soggettività attiva e passiva intracomunitaria, può revocare l'autorizzazione:

- con apposito provvedimento;
- avente effetto dalla data di emissione.

Per i soggetti inclusi nell'archivio informatico, l'Agenzia delle Entrate, nei 6 mesi successivi alla dichiarazione di volontà, svolge controlli più approfonditi sulla posizione dell'operatore, i quali possono determinare l'esclusione dall'archivio informatico.

2.2.2 Esclusione dalla banca dati VIES

Per i soggetti già titolari di partita IVA, il nuovo regime opera in modo differenziato a seconda della data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Dichiarazione di inizio attività presentata dal 31.5.2010

Entro il 28.2.2011, i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31.5.2010 saranno esclusi dall'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie se:

- non hanno manifestato, barrando le apposite caselle previste dai modelli AA7 o AA9, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie;
- ovvero non hanno comunque posto in essere, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi INTRASTAT.

In tali ipotesi, se si intendono effettuare operazioni intracomunitarie, è possibile richiedere l'inclusione nell'archivio dei soggetti autorizzati presentando un'apposita istanza direttamente all'Agenzia delle Entrate (entro il 29.1.2011, se si vuole che i 30 giorni trascorrono prima del 28.2.2011).

In mancanza di istruzioni specifiche, si ritiene che la predetta istanza possa essere presentata in forma libera.

Dichiarazione di inizio attività presentata prima del 31.5.2010

Entro il 28.2.2011, i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31.5.2010 saranno esclusi dall'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie se:

- non hanno presentato i modelli INTRASTAT delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010;
- ovvero, pur avendo presentato i suddetti modelli INTRASTAT, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

Anche in questi casi, i soggetti intenzionati ad effettuare cessioni e acquisti intracomunitari possono richiedere l'inclusione nell'archivio informatico attraverso un'apposita istanza da presentare direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Si osserva che il riferimento agli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese e ricevute, in aggiunta a quello delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, che costituiscono l'oggetto del regime autorizzatorio, amplia le possibilità di non essere cancellati dall'archivio.



3 CONTROLLI PERIODICI

Le posizioni registrate nell'archivio saranno periodicamente verificate sulla base degli stessi criteri di valutazione del rischio previsti per i controlli effettuati nei 6 mesi successivi all'opzione.

Gli esiti di tali verifiche potranno essere utili per:

- l'avvio di eventuali attività di controllo;
- l'emanazione di un provvedimento di revoca della registrazione nell'archivio dei soggetti autorizzati.

4 IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E REVOCA

I suddetti provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili:

- innanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
- entro 60 giorni dalla data di notificazione, che può avvenire anche a mezzo posta.

Rimanendo a Vs. disposizione per quant'altro possa occorrere, porgiamo cordiali saluti.

Studio Rovida - Studio Cidda Grondona